

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

775° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	5
7 ^a - Istruzione	»	7

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1991

404^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GUIZZI*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (3030), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il sottosegretario DE LUCA fornisce preliminarmente alcune precisazioni sul provvedimento in conversione, che contiene norme sul regime fiscale di alcuni redditi di capitale, detta i criteri di deducibilità dell'INVIM decennale ed eleva al 98 per cento la misura del versamento d'acconto dovuto dalle persone fisiche a partire dal 1991. Tali ultime previsioni, in particolare, derivano da un emendamento all'articolo 1, di iniziativa del Governo, che nel corso dell'esame da parte della Camera di deputati aveva posto la fiducia sulla sua approvazione. Per questa via, la disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 307 viene ad essere identica a quella dell'articolo 11 del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348, attualmente all'esame della VI commissione permanente della Camera dei deputati, che costituisce reiterazione del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, rinviato alle Camere dal Capo dello Stato per mancanza di copertura finanziaria. Le disposizioni in questione, con specifico riferimento a quella che dispone il versamento d'acconto, sono assolutamente urgenti: occorre infatti dare certezza ai contribuenti, i quali entro il corrente mese di novembre sono tenuti a questo adempimento. Il Governo si impegna comunque, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 348, a proporre la soppressione delle norme che già figurano nel decreto-legge n. 307, qualora questo venga convertito in legge.

Conviene il relatore LOMBARDI, rilevando che occorre distinguere le censure che possono rivolgersi alla reiterazione dei provvedimenti d'urgenza dalla necessità di dare certezza ai cittadini sulle norme che ne regolano la contribuzione. Per questi motivi, egli invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 307.

Il senatore GALEOTTI, pur comprendendo le ragioni del Governo e l'esigenza di dare certezza ai contribuenti, rileva che anche nel caso di specie l'urgenza è procurata. Stigmatizza perciò la continua reiterazione dei decreti-legge, rilevando che la malaccorta politica del Governo finisce col trasformare gli eventi di carattere straordinario in ordinaria amministrazione. A ciò va aggiunto che, nel caso in questione, il disavanzo pubblico è noto da lungo tempo, e, ai fini della copertura di esso, si sarebbe potuto provvedere attraverso un disegno di legge ordinaria. Per questi motivi, annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Dissente il senatore SANTINI, osservando che i rilievi del senatore Galeotti attengono alla mancata tempestività delle misure adottate dal Governo e non già alla necessità ed alla urgenza del provvedimento in conversione, che sono invece certamente sussistenti. Le norme in esso contenute consentiranno d'altronde di ripianare almeno in parte il disavanzo del bilancio dello Stato.

Anche il senatore MURMURA, pur censurando la confusione legislativa derivante dalla ripetizione di una stessa norma in due provvedimenti di urgenza, osserva che il decreto-legge n. 307 risponde comunque ai requisiti costituzionali e che l'urgenza, nel caso di specie, deriva anche dalla necessità di rendere applicabile una norma già contenuta nel decreto-legge n. 285, rinviato dal Capo dello Stato. Per questi motivi, pur condividendo l'auspicio che per il futuro si faccia luogo ad un metodo legislativo più ordinato, annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al senatore Lombardi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 307.

La seduta termina alle ore 9,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1991

407^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (3030), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore CAPPELLI, il quale fa anzitutto presente che il provvedimento è collegato al disegno di legge finanziaria e presenta, del resto, stretta complementarietà con l'impostazione della manovra finanziaria del Governo. Passa quindi ad illustrare le singole disposizioni del provvedimento stesso, sottolineando, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, viene elevata dal 25 per cento al 30 per cento la ritenuta sugli interessi derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi vincolati per non oltre dodici mesi. Il comma 2 stabilisce invece che, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino della tassazione dei redditi da capitale, il versamento di acconto relativo ai predetti depositi viene elevato dal 45 per cento al 50 per cento per entrambe le scadenze stabilite. Per il 1991 il versamento del mese di ottobre dovrà invece essere pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute operate nel 1990 e quello del versamento di acconto effettuato nel mese di giugno. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione eseguite ai sensi della legge n. 218 del 1990, ove i versamenti di acconto non siano stati effettuati dal soggetto conferente (comma 3).

Il relatore fa poi presente che con il comma 4 del medesimo articolo 1 si stabilisce che, a partire dal 1991, la misura dei versamenti di acconto IRPEF ed ILOR, cui sono tenuti i contribuenti diversi da quelli soggetti all'IRPEG, è elevata dal 95 per cento al 98 per cento. La

norma in questione è il risultato di una apposita riformulazione operata dalla Camera dei deputati, su proposta del Governo, attraverso la riproposizione di una disposizione contenuta nell'articolo 11 del decreto-legge n. 348 del 1991. Con tale riformulazione si è evitato un vero e proprio prelievo forzoso a danno dei contribuenti, in quanto nella norma originaria gli acconti per il 1991 dovevano essere comunque commisurati al reddito dichiarato per l'anno precedente secondo una ipotesi, abbastanza discutibile anche sul piano della costituzionalità, di invarianza del reddito stesso.

Dopo aver ricordato che ai commi 4 e 5 vengono disciplinate anche le sanzioni per gli omessi o insufficienti versamenti degli acconti IRPEF e ILOR, il relatore fa presente che i successivi commi 6 e 7 modificano i criteri per la deducibilità dell'INVIM decennale, previsti dagli articoli 10, 64 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, rendendo tale deducibilità obbligatoria in cinque esercizi.

Le restanti disposizioni del provvedimento prevedono la proroga di alcuni termini legislativi. In particolare, all'articolo 2 si differisce al 10 novembre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni a statuto ordinario debbono determinare l'ammontare della tassa automobilistica regionale, mentre all'articolo 3 si prevede il differimento al 28 febbraio 1992 del termine per la soppressione delle gestioni fuori bilancio.

In conclusione, dopo aver ricordato l'ammontare del gettito recato dal provvedimento (che dovrebbe rimanere invariato a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento), il relatore invita la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

Il senatore GAROFALO propone di rinviare l'esame del provvedimento stesso per consentirne il necessario approfondimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1991

318^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Melillo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A2, 7^a)

Il PRESIDENTE informa che è stata rilevata una omissione nel testo del parere espresso lo scorso 24 ottobre dalla Commissione al Ministro dell'università e della ricerca sullo schema di piano di sviluppo dell'università per il triennio 1991-1993.

Il senatore ZECCHINO, relatore sullo schema di piano, spiega che, nelle proposte relative all'università del Molise, per il corso di laurea in scienze ambientali risulta omessa la localizzazione ad Isernia per un mero errore materiale.

Ad una richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della senatrice CALLARI GALLI, il senatore ZECCHINO ricorda che l'università del Molise aveva richiesto un corso di laurea in scienze ambientali incardinato nella facoltà di agraria. Il ministro Ruberti durante il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento aveva rilevato la non congruità della proposta, considerato che normalmente il suddetto corso è incardinato nella facoltà di scienze. Peraltro i pareri espressi dai due rami del Parlamento si sono conformati alle richieste dell'università, prevedendo due corsi di laurea – in scienze ambientali e in scienze agrarie – nella facoltà di agraria, mentre il Consiglio dei ministri si è attenuto alle indicazioni del ministro Ruberti, prevedendo l'istituzione di una nuova facoltà.

Il PRESIDENTE avverte che in questa sede ci si deve limitare a rilevare l'eventuale presenza di errori nel testo del parere, a prescindere da qualsiasi successiva deliberazione di altri organi.

Il senatore VESENTINI considera quantomeno stravagante che venga istituita una facoltà a Campobasso il cui unico corso di laurea sia localizzato in una sede diversa.

Il senatore ZECCHINO ritiene, come il Presidente, che in questa fase l'unico atto cui la Commissione può riferirsi è il testo del parere emesso.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di essere disponibile a sanare l'omissione nel testo del parere, pur se esprime perplessità circa l'istituzione di una facoltà a Campobasso il cui unico corso di laurea sia localizzato nella sede di Isernia e ritiene che quanto emerso nel dibattito debba essere reso noto al Presidente del Senato.

Il senatore ZECCHINO ribadisce che ora si può soltanto rettificare un errore nel testo del parere, mentre ogni altro tipo di valutazione deve essere a suo avviso preclusa.

In conclusione, il PRESIDENTE avverte che trasmetterà al Presidente del Senato *l'errata corrige* al testo del parere, volto a precisare che il corso di laurea in scienze ambientali abbia sede ad Isernia.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1° agosto scorso.

Il PRESIDENTE avverte di aver posto all'ordine del giorno il disegno di legge, pur nell'impossibilità di giungere ad una deliberazione, per sottoporre ad una prima valutazione della Commissione gli emendamenti da lui predisposti. Ricorda di aver proceduto nei giorni scorsi ad un'ulteriore verifica in ordine alla possibilità di approvare senza modificazioni il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il cui esito è stato purtroppo negativo. Il Ministro del bilancio gli ha peraltro fornito assicurazioni sulla possibilità di attingere all'accantonamento, previsto nel disegno di legge finanziaria 1992, che riguarda i centri di assistenza fiscale. Egli pertanto ha preparato un emendamento in tal senso, già trasmesso alla Commissione bilancio insieme agli altri per ottenerne il parere.

Dà quindi conto brevemente degli emendamenti menzionati: il 3.1 reca una formulazione più corretta per il primo comma dell'articolo 3, mentre il 6.2 provvede alla nuova copertura finanziaria nel senso indicato. L'emendamento 4.1, poi, propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 4, che rischia di dar luogo a disparità di trattamento rispetto al restante personale statale e di suscitare i rilievi della

Commissione bilancio. Per i docenti delle scuole statali, infatti, il servizio pre-ruolo è riconosciuto in misura diversa rispetto al servizio di ruolo, sulla base di un'apposita normativa.

Dopo che il relatore ZECCHINO ha espresso piena adesione alle indicazioni del Presidente, il senatore VESENTINI si dice a sua volta d'accordo, facendo presente tuttavia che, al fine di evitare il rischio paventato dal Presidente di una disparità di trattamento, sarebbe forse preferibile sostituire l'articolo 4, comma 5, con un esplicito rinvio alla normativa statale.

La senatrice CALLARI GALLI aderisce a tale osservazione invitando il rappresentante del Governo ad esprimersi.

Il sottosegretario MELILLO ricorda che la norma approvata dall'altro ramo del Parlamento ha lo scopo di evitare un peggioramento nel trattamento economico dei lavoratori interessati dopo l'inquadramento nel ruolo statale. D'altra parte il timore del presidente Spitella è giustificato. Ricorda peraltro che la normativa sul riconoscimento del servizio pre-ruolo riguarda esclusivamente il servizio prestato nelle scuole statali.

Il PRESIDENTE avverte allora che, preso atto delle indicazioni emerse, modificherà l'emendamento 4.1 nel senso di precisare che, ai fini del trattamento economico, al personale immesso nei ruoli statali il precedente servizio svolto presso gli Educandati verrà riconosciuto secondo quanto previsto dalla normativa statale sul servizio pre-ruolo e trasmetterà immediatamente il nuovo testo alla Commissione bilancio.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana

(Esame)

(R 048, 7^a)

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva già convenuto, in via preliminare, sulla proposta di indagine conoscitiva avanzata dai senatori Callari Galli e Vesentini.

La senatrice CALLARI GALLI illustra la proposta di indagine, soffermandosi in primo luogo sul problema della dispersione scolastica che - ricorda - non riguarda solo il Mezzogiorno, ma varie parti del territorio nazionale, con particolare riguardo alle periferie dei grandi centri urbani. Il tema dell'analfabetismo, poi, si pone in termini nuovi rispetto al passato, poichè l'evoluzione della realtà sociale rende superata la nozione di alfabetizzazione come capacità di comprendere uno scritto elementare: oggi per poter partecipare consapevolmente alla vita sociale è richiesto un *minimum* ben superiore. Accanto a tale questione, va emergendo il nuovo problema delle gravi lacune culturali che affliggono fasce sociali portatrici, in taluni casi, anche di elevate competenze specifiche e di grandi responsabilità professionali: cita al

riguardo talune pungenti osservazioni di Enzensberger sulla classe dirigente europea. Richiama poi il problema dell'istruzione per i cittadini extraeuropei, di crescente rilievo per la società italiana, auspicando in conclusione che l'indagine, oltre a raccogliere i già copiosi dati quantitativi e gli studi effettuati in materia, sia volta anche ad elaborare proposte di interventi, tenendo conto delle esperienze condotte in altri Paesi.

Il sottosegretario MELILLO, nel manifestare la piena disponibilità del Ministero della pubblica istruzione a collaborare per lo svolgimento dell'indagine, ricorda che il tema della dispersione è da tempo al centro dell'attenzione dello stesso Dicastero, ove è stato fra l'altro attivato un apposito osservatorio e sono stati iniziati progetti-pilota sulle aree che presentano maggiori rischi di abbandoni. Quanto ai nuovi analfabetismi, si tratta di una questione che appassiona gli Stati Uniti, ove sta conducendo ad un ampio ripensamento dei fondamenti stessi dell'ordinamento scolastico.

Dopo che il senatore ZECCHINO ha espresso pieno favore sulla proposta, il senatore VESENTINI segnala l'opportunità che allo svolgimento dell'indagine siano dedicati spazi di tempo adeguati.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di chiedere al Presidente del Senato - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - il consenso allo svolgimento di un'indagine conoscitiva, secondo lo schema di programma proposto dai senatori Vesentini e Callari Galli.

La seduta termina alle ore 10,05.

EMENDAMENTI

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819)

Art. 3.

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

«La scuola elementare, la scuola media e l'Istituto magistrale attivi presso l'Ente sono trasformati in scuole statali di tipo corrispondente».

3.1

SPITELLA

Art. 4.

Sopprimere il comma 5.

4.1

SPITELLA

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.800 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».